ATTO COSTITUTIVO

ÖKK Previdenza professionale, valido dal 01.12.2022

ÖKK4211i/12.22

ATTO COSTITUTIVO

ÖKK Previdenza professionale, valido dal 01.12.2022

INDICE

1. **Nome, durata e sede**
2. **Scopo**
3. **Affiliazione alla fondazione**
4. **Organizzazione**
5. **Consiglio di fondazione**
6. **Commissioni di previdenza**
7. **Organo di revisione**
8. **Esperto riconosciuto di previdenza professionale**
9. **Patrimonio della fondazione**
10. **Chiusura dei conti**
11. **Responsabilità**
12. **Regolamento di previdenza**
13. **Regolamento organizzativo**
14. **Successione nei diritti e liquidazione**
15. **Modifica dell'atto costitutivo**

1. Nome, durata e sede

1.1 La denominazione ÖKK Previdenza professionale definisce una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero (CC), dell'art. 331 e segg. del Codice svizzero delle obbligazioni (CO) e dell'art. 48 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

1.2 La fondazione è istituita a tempo indeterminato. Ha sede a Landquart. Può istituire filiali per l'esecuzione delle operazioni in corso Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, la sede può essere spostata in un altro luogo in Svizzera.

2. Scopo

2.1 La fondazione ha come finalità il disbrigo della previdenza professionale ai sensi della LPP e delle sue disposizioni esecutive attraverso l'erogazione di prestazioni di vecchiaia, prestazioni in caso di decesso e invalidità per i lavoratori delle aziende affiliate alla fondazione nonché per altre persone che vi aderiscono tramite contratto di affiliazione nel quadro delle disposizioni fiscali. La fondazione ha come finalità l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria nel quadro della LPP e della previdenza professionale non obbligatoria.

2.2 La fondazione può inoltre fornire supporto o prestazioni discrezionali in particolari situazioni di emergenza come ad esempio malattia, invalidità, infortunio o disoccupazione. A tale proposito, fa fede la decisione della commissione di previdenza e la presenza del corrispondente patrimonio libero presso l'istituto di previdenza rappresentato dalla commissione di previdenza.

2.3 Il datore di lavoro può essere incluso nella previdenza. Tuttavia, non può in alcun modo godere di trattamenti preferenziali rispetto ai lavoratori.

2.4 Per il raggiungimento della sua finalità, la fondazione può stipulare contratti assicurativi o subentrare in contratti esistenti, nei quali deve essere contraente e beneficiaria.

2.5 Il Consiglio di fondazione può trasferire a terzi la direzione e l'amministrazione dei patrimoni.

3. Affiliazione alla fondazione

3.1 L'affiliazione alla fondazione ha luogo attraverso la sottoscrizione di un contratto di affiliazione. A questo scopo, l'impresa da affiliare costituisce un istituto di previdenza.

3.2 L'attuazione della previdenza si rifà a un regolamento previdenziale, composto da regolamento e piani prestazioni, che descrive in modo più dettagliato la tipologia e l'entità delle prestazioni e il loro finanziamento.

3.3 L'uscita dalla fondazione è consentita al termine della durata fissa concordata, nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi con effetto al 31.12 di un anno contabile e previo coinvolgimento dei lavoratori.

4. Organizzazione

4.1 Gli organi interni alla fondazione sono:

a) la fondatrice,
b) il Consiglio di fondazione,
c) l'organo di revisione e
d) l'esperto riconosciuto di previdenza professionale.

4.2 Le commissioni di previdenza sono gli organi degli istituti di previdenza all'interno delle imprese affiliate alla fondazione.

5. Consiglio di fondazione

5.1 L'organo supremo della fondazione è il Consiglio di fondazione. È composto da almeno quattro membri eletti per una metà dai datori di lavoro e per l'altra metà dai lavoratori. I lavoratori eleggono i propri rappresentanti dalla totalità dei lavoratori assicurati in seno alla fondazione. Ulteriori dettagli sono riportati nel regolamento organizzativo.

5.2 Il Consiglio di fondazione viene designato per una durata di tre anni. La rielezione è consentita senza alcun limite.

5.3 Il Consiglio di fondazione amministra la fondazione conformemente alle leggi e ordinanze vigenti, alle disposizioni e ai regolamenti dell'atto costitutivo, al regolamento organizzativo della fondazione e alle direttive dell'autorità di vigilanza. Rappresenta la fondazione verso l'esterno e designa le persone autorizzate alla firma nonché il tipo di firma.

5.4 Il Consiglio di fondazione si adopera per espletare i compiti della fondazione e adotta le misure necessarie al raggiungimento delle finalità della fondazione, a condizione che ciò non competa alle commissioni di previdenza delle singole imprese affiliate. Rientra tra le sue competenze la possibilità di delegare la direzione.

5.5 Il Consiglio di fondazione si riunisce con la frequenza richiesta dall'attività, in ogni caso almeno una volta all'anno. Viene convocato dal presidente o dalla maggioranza dei membri. Il quorum è raggiunto in presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione. Le decisioni vengono approvate a maggioranza. A parità di voti, l'oggetto in votazione sarà discusso e votato nuovamente. In caso di ulteriore parità, si applica l'articolo 51 cpv. 4 LPP. Le decisioni possono essere adottate anche tramite circolazione degli atti. Le trattative vanno sempre verbalizzate

5.6 In merito alla composizione delle commissioni di previdenza e alle competenze / suddivisione delle mansioni, il Consiglio di fondazione emette un regolamento organizzativo conforme alla LPP e modificabile in ogni momento.

6. Commissioni di previdenza

6.1 Le commissioni di previdenza rappresentano le imprese affiliate alla fondazione collettiva.

6.2 Composizione, mansioni, diritti, doveri e modalità elettive delle commissioni previdenziali sono definiti nel regolamento organizzativo.

7. Organo di revisione

7.1 Il Consiglio di fondazione incarica l'organo di revisione di eseguire la revisione annuale della direzione, della contabilità e degli investimenti (ai sensi della LPP e delle sue disposizioni esecutive). Il mandato dell'organo di revisione ha una durata di tre anni. È consentita la rielezione.

8. Esperto riconosciuto di previdenza professionale

8.1 Per la revisione periodica dell'istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione incarica un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale (ai sensi della LPP e delle sue disposizioni esecutive).

9. Patrimonio della fondazione

9.1 La fondatrice elargisce la somma di CHF 10'000.– alla fondazione collettiva.

9.2 Il patrimonio della fondazione è alimentato da:

a) contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori previsti dal regolamento;
b) proventi del patrimonio della fondazione;
c) eccedenze risultanti da contratti assicurativi;
d) prestazioni previdenziali non fruite;
e) altre elargizioni della fondatrice, dei datori di lavoro e di terzi.

9.3 Il patrimonio della fondazione e i suoi proventi non possono essere utilizzati per erogare prestazioni a cui sono obbligati per legge i datori di lavoro affiliati o che i datori di lavoro corrispondono solitamente a titolo di indennizzo per servizi prestati (come indennità di rincaro, gratifiche, regali per anzianità di servizio, ecc.).

9.4 Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato secondo principi riconosciuti, in osservanza delle prescrizioni federali in materia di investimenti e di distribuzione del patrimonio.

9.5 I contributi dei datori di lavoro possono essere attinti dai mezzi della fondazione se da questi sono state precedentemente accumulate delle riserve e se dette riserve sono dichiarate separatamente.

9.6 Per ogni istituto di previdenza, la fondazione collettiva tiene conti relativi a uscite ed entrate separati, nonché conti delle passività.

9.7 È esclusa la reversibilità del patrimonio della fondazione alla fondatrice o a un'impresa affiliata nonché l'utilizzo del patrimonio per scopi diversi da quelli legati alla previdenza del personale.

10. Chiusura dei conti

10.1 La chiusura annuale dei conti è sempre al 31 dicembre.

10.2 Ogni anno, il Consiglio di fondazione informa gli assicurati in modalità appropriata in merito all'attività e alla situazione patrimoniale della fondazione.

11. Responsabilità

11.1 La fondazione risponde dei propri obblighi esclusivamente con il proprio patrimonio. La fondazione o le imprese affiliate non rispondono di obblighi non previsti dalle disposizioni regolamentari.

12. Regolamento di previdenza

12.1 L'attuazione della previdenza professionale si rifà al regolamento previdenziale. Questo è composto dal regolamento quadro e dai piani prestazioni. Il regolamento quadro viene promulgato ed attuato dal Consiglio di fondazione; il piano prestazioni – che completa o modifica il regolamento quadro in base alle esigenze delle singole imprese – dalle commissioni di previdenza.

13. Regolamento organizzativo

13.1 Il regolamento organizzativo disciplina la procedura di elezione, l'organizzazione, le competenze e la durata del mandato del Consiglio di fondazio-

ne, delle commissioni di previdenza, della direzione e di eventuali commissioni con mansioni speciali.

14. Successione nei diritti e liquidazione

14.1 In caso di scioglimento della fondazione, il Consiglio di fondazione delibera in merito all'utilizzo del patrimonio presente in quel preciso momento. Il patrimonio della fondazione va utilizzato a favore dei beneficiari aventi diritto in quel momento e, in loro assenza o qualora questi siano stati adeguatamente risarciti nel quadro dello scopo della fondazione, per adempiere a compiti della previdenza professionale.

14.2 Se un'impresa scioglie legalmente un accordo di affiliazione stipulato con la fondazione, il patrimonio previdenziale e gli eventuali ulteriori diritti dei beneficiari dell'impresa uscente vengono determinati in misura proporzionale e trasferiti a un altro istituto di previdenza al servizio di tali aventi diritto oppure messi a disposizione dei singoli aventi diritto. La liquidazione totale di un istituto di previdenza è disciplinata nel regolamento per la liquidazione parziale.

14.3 Il Consiglio di fondazione emana un regolamento che disciplina la procedura di liquidazione parziale o totale. Il regolamento deve essere approvato dall'autorità di vigilanza.

14.4 È esclusa la reversibilità del patrimonio della fondazione alla fondatrice, ai suoi rappresentanti o successori legali e alle imprese affiliate alla fondazione.

14.5 In tutti i casi, è fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

15. Modifica dell'atto costitutivo

15.1 Il Consiglio di fondazione può fare richiesta di modifiche dell'atto costitutivo presso l'autorità di vigilanza. Le modifiche non devono intaccare la finalità della fondazione e i diritti acquisiti dei beneficiari.

Il presente atto costitutivo è stato modificato con delibera del Consiglio di fondazione del 31 agosto 2022 e sostituisce la versione del 24 ottobre 2012.

Landquart, agosto 2022
Il Consiglio di fondazione